

DIMISSIONI DEL SINDACO

Efficacia immediata delle dimissioni del sindaco di società

Emanuele Rossi, dottore commercialista e revisore legale, componente Commissione diritto societario Odcec Roma (Diritto e Pratica delle Società)

TRIB. MILANO DECRETO GIUDICE DEL REGISTRO IMPRESE, SEZ. VIII, 02.08.2010, RG N. 42 - COD. CIV. ARTT. 2400-2401

All'interno del codice civile il legislatore ha inteso distinguere il caso della cessazione dall'ufficio di sindaco conseguente alla naturale scadenza del mandato, disciplinato dall'**art. 2400 cod. civ.**, dai casi di morte, rinuncia ovvero decadenza del sindaco, disciplinati dal successivo art. 2401.

In particolare, per quanto riguarda le dimissioni, la giurisprudenza non è concorde sulla data di efficacia delle stesse: secondo un primo orientamento (Cass., Sez. I, 9.10.1986, n. 5928), in virtù di un'applicazione analogica dell'**art. 2385 cod. civ.** in tema di amministratori, le dimissioni non esplicano un'immediata efficacia laddove ciò comporti una temporanea interruzione dell'attività di controllo.

Secondo un diverso orientamento di merito (Trib. Monza 26 aprile 2001), in virtù della loro natura recettizia, le dimissioni del sindaco hanno efficacia immediata, a prescindere dall'eventuale mancata ricostituzione del collegio.

I sostenitori della non applicazione della *prorogatio* ai casi di rinuncia, fondano le proprie convinzioni sul fatto che la norma è chiara nell'applicare la *prorogatio* al solo caso di scadenza naturale del mandato di cui all'art. 2400 cod. civ. e non anche alle altre cause di cessazione dall'ufficio, di cui al successivo **art. 2401**.

Sul tema è intervenuto da ultimo il Giudice del Registro imprese di Milano, con decreto 2.08.2010, R.G. n. 42 (Sez. VIII), il quale pronunciandosi per la non applicazione della *prorogatio*, e quindi per un effetto immediato delle dimissioni del sindaco effettivo, ha fondato il suo convincimento su di un'ulteriore considerazione.

Oltre all'impossibilità di un'applicazione analogica del disposto dell'art. 2400 cod. civ. al caso della rinuncia, il giudice ambrosiano afferma che, se non è ipotizzabile una *vacatio*, anche breve, dell'organo amministrativo, titolare dei poteri di gestione e quindi della vita operativa della società, è invece possibile una *vacatio* dell'organo di controllo, che non è impegnato quotidianamente ad una costante presenza fisica, sino al momento dell'assemblea che provvede alla sostituzione. Da ciò consegue che la rinuncia del sindaco effettivo dimissionario ha effetto immediato, come nel caso esaminato dal Giudice del Registro di Milano, nel momento del ricevimento della raccomandata da parte dell'organo amministrativo, non rilevando eventuali altre defezioni, che impediscono la temporanea ricostituzione dell'effettivo.

Tale pronuncia è in linea con quanto previsto dal punto 1.6, delle "Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate" approvate dal Cndcec, in cui si precisa che: «deve osservarsi, da un lato, che la rinuncia è pacificamente qualificata come un atto unilaterale e recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario dello stesso; dall'altro, che il diritto a porre termine *ante tempus* al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all'art. 2401 cod. civ., si inserisce nell'alveo dei criteri enunciati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall'incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del rinunziante per i danni eventualmente causati dal recesso».

Sempre nella norma di comportamento viene previsto che innanzi alle dimissioni del sindaco, è dovere dell'organo amministrativo convocare l'assemblea affinché i soci provvedano ad una immediata sostituzione del sindaco dimissionario. Ove i soci non provvedano, sarà onere degli amministratori dichiarare lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 cod. civ. Sulla base delle indicazioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza, si può quindi concludere che, in caso di dimissioni di uno o più sindaci, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea ai fini dell'integrazione del collegio.

Ove i soci non provvedano alla nomina dei nuovi sindaci, lo stesso organo amministrativo sarà tenuto ad iscriverne presso il registro imprese competente per territorio la causa di scioglimento di cui al punto 3), comma 1, **art. 2484 cod. civ.** (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea).

A questo punto l'assemblea sarà nuovamente convocata, con all'ordine del giorno però la messa in liquidazione della società, cui provvederà con decreto il tribunale, ove ai sensi del comma 2, **art. 2487 cod. civ.**, l'assemblea non si costituisca ovvero non deliberi niente sul punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA